

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Con ricorso in data 4.6.25 il ricorrente ha dedotto: i) che in data 25.07.2019 l'intermediario gli ha rilasciato una liberatoria da ogni impegno assunto con il contratto di fideiussione sottoscritto nel 2013; ii) di aver chiesto, quindi, la cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi e Crif; iii) di aver ricevuto, in data 15.01.2025, una raccomandata di messa in mora per la somma di euro 330.000; iv) che la liberatoria è stata rinnovata con la dichiarazione del 10.02.2025; v) che l'intermediario ha qualificato come "mero disguido" il rilascio della dichiarazione liberatoria del 25.07.2019; vi) che tutt'ora è presente in Centrale rischi la segnalazione della garanzia in questione; vii) di aver subito pregiudizi patrimoniali e non, in conseguenza della ricezione dell'intimazione di pagamento per l'importo di 330.000,00 euro, con la previsione di vedersi esposto a un procedimento giudiziale di recupero del credito e con il rischio di vedersi aggredire i risparmi di una vita di lavoro nelle more dell'accertamento, oltre che di vedersi paralizzare l'attività di lavoro già pregiudicata dall'impossibilità di accedere a qualsivoglia forma di credito.

Ha chiesto, perciò, "la dichiarazione dell'obbligo di cancellazione immediata di ogni segnalazione-registrazione di informazioni negative nelle banche dati Centrale Rischi Banca d'Italia e nei sistemi di informazione creditizia, nonché il risarcimento dei danni per euro 100.000 o la somma che sarà ritenuta congrua dall'Arbitro".

L'intermediario ha replicato che è circostanza pacifica ed incontestata che il ricorrente abbia prestato una fideiussione omnibus per euro 330.000,00 a garanzia dei debiti contratti da una società terza; che la comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 25.07.2019 non poteva essere considerata liberatoria, essendo, piuttosto, una comunicazione inviata per errore nella quale era indicata l'assenza di fideiussioni personali rilasciate dal ricorrente; che in ogni caso, non sussiste alcun danno risarcibile atteso che: a) il debitore principale è stato dichiarato a sofferenza in data 7.03.2025, ossia solo dopo l'estinzione della garanzia avvenuta in data 10.02.2025; b) la presenza della garanzia non è mai stata associata allo stato di sofferenza della società garantita; c) nessuna valenza probatoria, peraltro, può essere riconosciuta al certificato medico prodotto, dato che la correlazione tra lo stato d'ansia manifestato dal ricorrente e l'evento indicato nel certificato è solo frutto delle indicazioni provenienti dal paziente medesimo; inoltre, d) il certificato non è stato rilasciato da uno specialista competente nel ramo psicologico/psichiatrico; e) lo stesso vale per la e-mail che la ditta di logistica avrebbe inviato il 18 marzo 2025 alla società, relativa alla mancata conclusione del contratto di appalto oggetto di trattativa tra le due società; difatti, la garanzia riguarda la persona fisica del ricorrente; non si comprende, inoltre, il motivo per il quale il ricorrente abbia rappresentato a questa impresa le proprie vicissitudini personali tenuto conto anche del fatto che la liberazione come garante era già avvenuta 2 mesi prima rispetto alla data della mail; f) il ricorrente non ha documentato le basi della trattativa intercorsa tra le imprese né le lamentate difficoltà di accesso al credito; g) quanto alla richiesta di cancellazione del nominativo del ricorrente dalle banche dati di informazioni creditizie, le segnalazioni storiche rimarranno visibili per il tempo previsto dai regolamenti delle banche dati ma senza che ne derivi alcun pregiudizio al ricorrente, dal momento che la posizione dello stesso risulta in bonis e del tutto scollegata da quella del debitore garantito.

Il ricorrente ha ribadito nelle repliche che la dichiarazione rilasciata dalla banca, peraltro sottoscritta dal direttore di Filiale dotato di poteri di rappresentanza, aveva valenza liberatoria e che è temeraria e contraria ai canoni di buona fede l'intimazione di pagamento del gennaio 2025; ha dedotto che il proprio medico di base, certamente competente al rilascio del certificato, ha attestato lo stato di ansia e di insonnia specificandone la causa e la data di insorgenza; ha osservato che dall'email del 18.03.2025 si evince che vi erano state trattative commerciali risalenti nel tempo riguardo all'appalto di servizi e che le trattative erano fallite a causa della difficoltà di accedere al credito ovvero dell'esposizione fideiussoria, circostanza che aveva esposto per trasparenza.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha dedotto: i) che il sottoscrittore della dichiarazione non ha mai ricoperto ruoli da Direttore in nessuna delle filiali; ii) che anche laddove il documento in questione fosse stato rilasciato da soggetto dotato di poteri di firma, lo stesso non avrebbe ugualmente efficacia vincolante; iii) che il ricorrente ha avuto numerose interlocuzioni con il gestore, il quale lo aveva informato circa la permanenza della fideiussione omnibus a suo carico e aveva anche riferito che per poter valutare la liberazione era necessario avviare un iter istruttorio preceduto da una richiesta formale scritta in tal senso; iv) che nulla di tutto ciò è avvenuto e, pertanto, la posizione è rimasta congelata nello stato di fatto; v) che quanto prodotto dal ricorrente sembra esser stato preordinato alla precostituzione di una ragione di danno.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Il ricorrente - che non chiarisce quale fosse il proprio ruolo rispetto alla società garantita e allega circostanze riferite a sé e alla società come se i due soggetti fossero la stessa cosa - ha lamentato due tipologie di pregiudizi derivanti dalla richiesta, da parte dell'intermediario, di pagare euro 330.000 in luogo del debitore garantito: uno, di tipo patrimoniale, prodottosi però, a tutto concedere, sulla società e non sul garante in conseguenza del fallimento delle trattative concernenti il contratto di appalto; un altro, di tipo non patrimoniale, per lo stato di ansia e insonnia certificato dal medico di famiglia come originato dalla richiesta di pagamento ricevuta dall'intermediario.

Fermo dunque che il primo tipo di pregiudizio non potrebbe comunque essere invocato, non essendo, il relativo risarcimento, nella titolarità del ricorrente, per quanto riguarda il secondo occorre valutare la condotta del convenuto che ha inviato al ricorrente una richiesta di pagamento nonostante la lettera del 25 luglio 2019, proveniente da una filiale dell'intermediario, con la quale era stato comunicato al cliente che "nessuna fideiussione personale [era] presente o assiste[ss]e operazioni chirografarie" concesse. A tal proposito occorre rilevare che, qualunque fosse il valore di quella comunicazione, è poi intervenuta una liberatoria in data 10.2.25 e il debitore principale è stato segnalato a sofferenza soltanto il 7.3.25, a garanzia già estinta. Di conseguenza, la richiesta di pagamento del 15.1.25 al garante non ha avuto, né avrebbe potuto più avere, alcun seguito nei confronti di questi. Né, con riferimento ad essa, possono essere risarciti danni come quelli invocati dal ricorrente, non potendosi risarcire stati d'ansia, disagi o fastidi, occorrendo piuttosto che la lesione superi una soglia minima di tollerabilità che nella specie non risulta superata.

Il che non toglie, nel quadro dei rapporti con la clientela che gli intermediari debbono gestire con buona fede e correttezza, e che questo Arbitro è chiamato ad assicurare, che debba essere stigmatizzato il comportamento dell'intermediario che, dopo aver comunicato che non sussistevano fideiussioni, ha inviato una intimazione di pagamento a un soggetto che non avrebbe dovuto riceverla.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE